

# GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

<b>Edizione N° 1</b>	Revisione N° 10	del 12.06.2017	
Copia N° 1	Distribuzione:	Con Aggiornamento <input type="checkbox"/>	Senza Aggiornamento <input type="checkbox"/>
Responsabile dell'Emissione: Fabiola Mosca		Destinatario: Consorzati CO.N.I.P.	

## Revisioni

Rev. N°	Data	Descrizione
1	05/12/2011	Inserimento nuova procedura dichiarazioni trimestrali
2	30/04/2012	Inserimento nuovo contributo di raccolta
3	08/05/2013	Inserimento nuovo contributo di raccolta
4	07/07/2014	Inserimento nuove diciture formulari e fatture
5	01/12/2014	Inserimento nuovo contributo al recupero e raggiungimento ob. min. di raccolta
6	03/06/2015	Modifica obiettivo minimo di raccolta
7	31/07/2015	Nuove disposizioni su documenti acquisto materiale riciclato
8	18/06/2016	Nuove disposizioni su documenti in entrata di casse riciclate
9	07/12/2016	Eliminate società commerciali
10	12/06/2017	Regolamentazione contributo tra raccoglitori/riciclatori consorziati

Elaborazione	Approvazione
<b>Responsabile Qualità</b> Fabiola Mosca	<b>Direzione Generale</b> Cosimo Damiano De Benedittis

## 1) DICHIARAZIONI TRIMESTRALI

CO.N.I.P. obbliga, come da Statuto, i propri consorziati a comunicare trimestralmente i dati riguardanti l'immesso ed il riciclo e precisamente:

- 15 Aprile (genn.-febb.-marzo)
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno)
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre)
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre)

E' possibile fare le dichiarazioni sia in formato cartaceo che on line.

- In formato cartaceo: utilizzando il modulo prestampato disponibile sul sito internet [www.conip.it](http://www.conip.it)
- in formato on line: accedendo alla sezione "dichiarazioni online" tramite una user id e password fornita dal Consorzio ed inserendo nella schermata i dati di immesso e raccolta seguendo le indicazioni.

La dichiarazione on line è possibile compilarla dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 15 del mese stesso. Oltre tale data, essendo il consorziato automaticamente in mora, occorre inviare la dichiarazione in formato cartaceo.

## 2) IMMESSO SUL MERCATO

Il produttore comunica **TRIMESTRALMENTE** i Kg di casse in plastica immessi sul mercato nazionale.

Il Contributo CO.N.I.P. deve essere applicato alla "prima cessione", da intendersi come il primo trasferimento dell'imballaggio, a qualsiasi titolo, da un consorziato a un Utilizzatore o a un'impresa non consorziata.

Per le importazioni, si intende prima cessione, il primo ingresso dell'imballaggio sul mercato nazionale.

Per la cessione tra produttori consorziati il contributo va applicato dall'ultimo produttore al momento dell'immissione sul mercato.

Nel caso in cui un consorziato acquista le casse da un produttore non consorziato, quest'ultimo non può applicare il contributo CO.N.I.P.

Qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, viene reimmesso sul mercato nazionale a seguito di ritrattamento/ricondizionamento, lo stesso deve essere assoggettato al contributo CO.N.I.P.

### **3) ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO**

Il produttore sulle fatture di vendita al momento della PRIMA CESSIONE è tenuto ad apporre le seguenti diciture:

**"Contributo al recupero CO.N.I.P. di 0,04 € al kg" (in vigore dal 1 gennaio 2015)**

**"Esenzione contributo ambientale ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera a) del Dlgs 152/06"**

Inoltre, le imprese che immettono sul mercato casse **NON** destinate al contatto diretto con l'ortofrutta o altri alimenti, hanno l'obbligo di **INDICARE** nei documenti la dicitura **"SE DESTINATO A CONTENERE ALIMENTI, DA UTILIZZARE CON MATERIALE DI BARRIERA"**.

Tutte le casse immesse sul mercato dai consorziati, oltre ai tradizionali marchi previsti per legge, devono essere contrassegnate con il logo CO.N.I.P. al fine di consentire una facile identificazione ed una migliore organizzazione del sistema di raccolta.

In fase di ispezione viene controllata la corretta applicazione del marchio e le aziende che non ottemperano a questo obbligo sono soggette ad esclusione.

#### **4) OBIETTIVO MINIMO DI RACCOLTA**

I produttori sono obbligati a raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta pari al 20% rispetto al proprio immesso sul mercato nazionale.

Le aziende che non raggiungono tale obiettivo dovranno versare € 0,03 per ogni Kg di casse non recuperate.

#### **5) IMPORTAZIONE**

Gli imballaggi importati dall'estero sia UE che extra UE devono essere sottoposti alla legislazione italiana. Pertanto gli importatori sono obbligati ad aderire ad uno dei sistemi di gestione riconosciuti dalla legge italiana.

Il CO.N.I.P., come previsto dallo Statuto ha assimilato la figura degli importatori a quella dei produttori e pertanto nel momento in cui immettono sul mercato nazionale imballaggi di competenza del CO.N.I.P. debbono partecipare ai costi di recupero degli stessi secondo le modalità di cui al punto 2.

## 6) ESPORTAZIONE

Le casse destinate all'estero non sono di competenza CO.N.I.P.. Pertanto nel caso in cui il produttore vende e trasferisce direttamente le casse all'estero **NON DEVE APPLICARE IL CONTRIBUTO AL RECUPERO**.

Nel caso in cui l'Utilizzatore NON CONSORZIATO CO.N.I.P., che ha acquistato casse in plastica vuote assoggettate al contributo al recupero CO.N.I.P. e le ha successivamente esportate piene, può richiedere il rimborso del contributo a fine anno al suo fornitore.

In questo caso la procedura da seguire è quella indicata nella parte ottava e nona della guida all'adesione e all'applicazione del contributo CO.N.I.P.

## 7) IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI MATERIALI UTILIZZATI

Al fine di predisporre uno studio a livello statistico dei consumi di materiale in HDPE e PP, il produttore dovrà fornire al nostro auditor in sede di verifica annuale, le quantità di materiale plastico trasformato in casse per singola tipologia.

## 8) RACCOLTA ED AVVIO A RECUPERO/RICICLO

I consorziati che effettuano la raccolta ed avvio a recupero/riciclo di casse in plastica fine vita CO.N.I.P., devono comunicare trimestralmente i quantitativi di "casse CO.N.I.P." raccolte nel relativo periodo, secondo le modalità di cui al punto n. 1.

Ai fini del conseguimento dei contributi alla raccolta, i relativi Formulari che interessano i rifiuti da casse e le Fatture riguardanti le materie prime seconde provenienti da casse dovranno contenere unicamente le seguenti descrizioni:

## a) FORMULARI

**CODICI CER : 150102 -191204**

**DESCRIZIONE:** Nello spazio delle “ANNOTAZIONI” è **obbligatorio specificare**, pena l’esclusione dai contributi, una delle seguenti diciture:

**“Casse fine ciclo vita”**

**“Casse rotte”**

**“Casse pressate”**

Non è ammessa alcun altra descrizione.

L’azienda, prima della fase di macinazione, dovrà eseguire un’accurata selezione delle casse raccolte, separando le “casse CO.N.I.P.” da altre casse e impurità. Le effettive quantità di casse CO.N.I.P. selezionate potranno essere comunicate al Consorzio.

Delle operazioni di selezione dovrà essere tenuta evidenza documentale consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di casse CO.N.I.P. selezionate. Le medesime descrizioni e diciture dei formulari dovranno essere riportate obbligatoriamente anche sulle fatture di riferimento alle medesime operazioni, pena l’esclusione dai contributi.

Nel caso in cui tali descrizioni/diciture non fossero riportate nei formulari e nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo dei contributi. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell’operazione di raccolta (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

## b) FATTURE

Le fatture relative alla cessione di macinati e/o granuli provenienti dalle attività di recupero/riciclo dovranno obbligatoriamente riportare le seguenti descrizioni :

“PP macinato da casse CO.N.I.P.”

“HDPE macinato da casse CO.N.I.P.”

“PP granulo da casse CO.N.I.P.”

“HDPE granulo da casse CO.N.I.P.”

Nel caso in cui tali descrizioni non fossero riportate nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo dei contributi. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell'operazione di raccolta (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

Tutte le fatture devono essere accompagnate da documenti che attestino la provenienza del materiale macinato/granulato tali da consentire al verificatore del Consorzio la tracciabilità dello stesso e di riscontrare le effettiva quantità di casse CO.N.I.P. raccolte.

Fermi gli obblighi relativi alla descrizione delle fatture, il materiale proveniente da aziende NON CONSORZiate che svolgono l'attività di riciclo sarà considerato ai fini del riconoscimento del contributo sulla raccolta solo se le relative fatture saranno accompagnate anche da una dichiarazione del cedente da rilasciare secondo lo schema di cui al **mod. 1 (allegato 1)**. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione del relativo materiale (ad esempio, dichiarazioni aventi contenuto diverso da quello prescritto; autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

## 9) RACCOLTA E RECUPERO DI IMBALLAGGI MISTI DA NON CONSORZIATI

I contributi alla raccolta sono riconosciuti solo sulla frazione di “casce CO.N.I.P.” raccolte, risultanti dalle operazioni di cernita, separazione e selezione di imballaggi misti. Tale procedura può essere adottata solo per i materiali provenienti da aziende non consorziate. Le cessioni di materiali tra consorziati, ancorché misti, dovranno seguire le procedure di cui al punto 8 a). Le aziende che raccolgono imballaggi misti e li avviano a recupero/riciclo, ai fini del conseguimento dei contributi devono, quindi, seguire la seguente procedura:

**FORMULARI:** con codice CER (150106-191204-200139)

**CERNITA / SEPARAZIONE / SELEZIONE:** L'azienda, prima della fase di macinazione, deve fare un'accurata selezione degli imballaggi raccolti, separando le “casce CO.N.I.P.” da altre casce e/o da altre tipologie di imballaggi e/o materiali plastici.

Dovrà essere tenuta evidenza documentale dell'operazioni di selezione eseguite consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di “casce CO.N.I.P.”. A tal fine il materiale dichiarato come “casce CO.N.I.P.” dovrà essere corredato di specifiche certificazioni di analisi che consentano l'individuazione delle tipologie di imballaggi che lo costituiscono.

Fermo l'obbligo di dimostrare la presenza tra gli imballaggi anche di tali casce, il Consorzio riconoscerà i contributi alla raccolta con le seguenti limitazioni: a) in relazione alle operazioni di selezione di imballaggi in plastica misti con codici CER 191204 (salvo l'ipotesi in cui il formulario contenga le annotazioni di cui al punto 8 a) – 200139, il contributo sarà erogato su un massimo del 10% del totale del materiale dichiarato come raccolto; b) in relazione alle operazioni di selezione di imballaggi misti con codice CER 150106, il contributo sarà erogato su un massimo del 30% del totale del materiale dichiarato come raccolto.



## 10. PIATTAFORME CONVENZIONATE

Le casse in plastica CO.N.I.P. dismesse che i consorziati ritirano su indicazione del CONSORZIO da piattaforme convenzionate non possono essere inserite nelle dichiarazioni trimestrali e, comunque, non saranno valorizzate ai fini dell'erogazione dei contributi.

## 11. CESSIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA CASSE CO.N.I.P. TRA CONSORZIATI (RACCOGLITORE/RICICLATORE-PRODUTTORE)

Il materiale raccolto da un consorzio raccoglitore/riciclatore e venduto al consorzio produttore **deve essere dichiarato dal solo CEDENTE.**

Nel caso di cessione di materiale tra raccoglitore/raccoglitore, raccoglitore/riciclatore e/o riciclatore/riciclatore consorziati, il dato deve essere dichiarato dall'ultimo consorzio che ha titolo per richiedere il contributo al Consorzio.

In ogni caso, per garantire la tracciabilità del materiale, i flussi devono essere giustificati dai documenti in entrata che devono riportare le diciture indicate nel punto 8 a) e b)

## 12. IMPORTAZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E MATERIA PRIMA SECONDA

I rifiuti di imballaggio e/o la materia prima seconda PROVENIENTE DALL'ESTERO (compreso lo Stato di San Marino) non possono essere inserite nelle dichiarazioni trimestrali e, comunque, non saranno valorizzate ai fini dell'erogazione dei contributi.

### **13. CONTROLLI**

Lo Statuto del Consorzio dispone che:

*«I consorziati sono ... obbligati a: ..... sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati»....." i controlli sono ammessi e ciascun consorziato obbligato a sottostare ad essi".....(art. 6.3.d).*

I controlli avverranno dietro preavviso di circa 20 giorni con lettera trasmessa a mezzo pec in cui si comunica la data in cui avverrà il controllo.

Il consorziato impossibilitato a rispettare la data fissata dal consorzio per il controllo, potrà chiedere di modificarla obbligandosi, contestualmente, a sostenere le spese di trasferta e soggiorno del verificatore.

### **14. VERIFICA REQUISTI**

Il verificatore dovrà accertare che sussistano i requisiti affinché la ditta possa far parte del Consorzio. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi, contenenti i dati relativi all'attività prevalentemente svolta dal consorziato stesso, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

### **15. VERIFICA QUANTITATIVI**

Il verificatore dovrà accertare la veridicità delle quantità trasmesse al consorzio con le dichiarazioni trimestrali. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi del consorziato contenenti i suddetti dati, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

## 16. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Il giorno della visita è obbligatorio che tutti i registri fiscali, registri di carico e scarico dei rifiuti, i formulari, le fatture, siano a disposizione del verificatore presso la sede dove avverrà la verifica.

Nel caso in cui il programma di fatturazione non preveda la conversione da pezzi in kg è obbligatorio avere e consegnare al verificatore una tabella cartacea.

Tutte le autorizzazioni previste per legge per svolgere le attività devono essere in sede.

Nel caso in cui un consorziato non rispetti le modalità di verifica approvate dal CdA, dovrà sostenere le spese delle successive verifiche. (art. 11 c. 5 del Regolamento)

## 17. SANZIONI

*Ogni condotta in violazione delle presenti linee guida e delle norme regolamentari e statutarie determinerà l'avvio di un procedimento sanzionatorio a carico del trasgressore e del Consorzio. A tal fine, si trascrive il disposto del Regolamento in materia.*

*Art. 12 (Sanzioni)*

*[....]*

*3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti condotte*

*b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;*

*c) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;*

*d) ostacolo di qualsiasi natura all'attività di controllo predisposte dal Consorzio ai fini*

*della verifica delle dichiarazioni e determinazione dei contributi;*

*4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:*

*b) per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);*

*c) per le violazioni di cui alla precedente lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);*

*d) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).*

## **18. PRIVACY**

Il Consorzio è dotato di un Piano di tutela dei dati personali, conforme alle norme vigenti in materia. Tutto il personale coinvolto (verificatore; personale uffici, personale direttivo, ecc.) ha sottoscritto dichiarazioni di responsabilità e impegno al rispetto di tale Piano e norme. Nello specifico, tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati saranno custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Il Piano vigente presso il Consorzio prevede il più rigoroso

riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del consorziato. I documenti e dati raccolti saranno distrutti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione.

**Mod. 1 Acquisito macinato da aziende non consorziate che svolgono l'attività di riciclo**

La ditta/società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f./p.lva \_\_\_\_\_,  
in persona del titolare / legale rappresentante pro-tempore sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Con riferimento alla cessione di \_\_\_\_\_ eseguita in favore della ditta/società  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f./p.lva \_\_\_\_\_,  
facente parte del Consorzio CO.N.I.P.

**DICHIARA**

- di essere titolare dell'autorizzazione N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla  
Provincia/Regione \_\_\_\_\_ e valevole fino al \_\_\_\_\_, per l'esercizio  
dell'attività di recupero di rifiuti di imballaggi in plastica (R3-R13), ivi compreso il trattamento delle  
casse in plastica.

- che il materiale venduto con fattura N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ proviene dal trattamento di  
casse in plastica CO.N.I.P. e l'originario rifiuto è stato identificato con apposito formulario  
(n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), debitamente annotato nel registro di carico e scarico.

La relativa documentazione è a disposizione del Consorzio.

Il Legale Rappresentante